



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI E
ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE,
SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO, NONCHE' ATTRIBUZIONE DEL
PATROCINIO**

Approvato con delibera C.C. nr. 36 del 02/08/2013

ARTICOLO 1 – oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini ad enti ed associazioni in attuazione delle seguenti norme:

- L. 241/1990 art. 12
- D.Lgs 267/2000, art. 7
- L. 383/2000 e L.R. 34/2002
- L. 266/1991 e L.R. 12/2005

ARTICOLO 2 – Finalità

L'Amministrazione comunale al fine di promuovere la crescita culturale del proprio territorio, in un corretto rapporto tra istituzioni ed "espressioni aggregative" della società civile, intende sostenere le attività di Enti e Associazioni, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale, di iniziative o attività socio-assistenziali e sanitarie, di tutela e valorizzazione dell'ambiente, della storia e delle tradizioni locali, di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, di aggregazione giovanile, di valorizzazione del tessuto economico e umanitarie, aventi carattere di interesse generale e senza fini di lucro.

ARTICOLO 3 – Tipologia dei contributi

Ai sensi del presente regolamento il Comune di Montese può erogare contributi:

- ad istanza di parte su richiesta dell'ente o associazione
- nell'ambito di specifici accordi di collaborazione
- per iniziative di aiuto e solidarietà a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali

ARTICOLO 4 – contributi assegnati su istanza di parte

I contributi su istanza di parte possono essere assegnati ai seguenti soggetti:

- **associazioni di promozione sociale, di volontariato, cooperative sociali ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) regolarmente iscritte nei registri di legge**
- **istituzioni, comitati, fondazioni, pro-loco, soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità, enti ecclesiastici, enti di promozione turistica, sportiva, culturale ecc.**

La costituzione di detti organismi deve risultare da un atto ufficiale approvato e registrato almeno 6 mesi prima della data della richiesta di contributo.

I contributi concessi possono essere destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione o dell'ente (**contributi ordinari**) o specifiche iniziative promosse e realizzate (**contributi straordinari**).

Le associazioni e gli enti che intendono chiedere al Comune l'assegnazione di contributi ordinari o straordinari devono inoltrare **domanda scritta – entro il 31 ottobre**.

Nella richiesta devono essere obbligatoriamente indicati:

- l'attività o l'iniziativa per cui si richiede il sostegno del Comune, da descrivere con particolare riguardo ai fini perseguiti e alle modalità di fruizione da parte dei destinatari (gratuitamente o a pagamento);
- **(per i contributi ordinari)** l'ammontare delle spese e delle entrate connesse all'attività complessiva dell'associazione nell'ultimo anno (bilancio consuntivo) oltre all'ammontare delle spese e delle entrate previste per l'anno in corso (bilancio preventivo);
- **(per i contributi straordinari)** l'ammontare delle spese e delle entrate relative all'iniziativa realizzata (consuntivo) o da realizzare (preventivo) per la quale si richiede il sostegno del Comune.
- l'importo del contributo richiesto, che non potrà mai superare la differenza tra le spese sostenute e le entrate realizzate dall'associazione nell'ambito dell'attività o dell'iniziativa per le quali si richiede il sostegno del Comune;
- la dichiarazione inerente l'eventuale esenzione da ritenute fiscali, secondo la normativa in vigore.
- Gratuità degli organi collegiali

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o associazione e corredate da specifica dichiarazione di veridicità, a norma di legge.

Le domande prive anche solo di uno dei suddetti dati essenziali saranno rigettate d'ufficio.

L'**assegnazione** (o la non assegnazione) dei contributi nonché la relativa quantificazione verrà disposta dalla Giunta Comunale con atto motivato, in base ai seguenti criteri:

- misura in cui l'attività/l'iniziativa da sostenere persegue interessi di carattere generale, corrisponde alle esigenze della comunità locale, si integra con i servizi pubblici esistenti;
- gratuità del "servizio" offerto;
- qualità dell'attività/iniziativa in ordine ai contenuti specifici e agli aspetti organizzativi e gestionali;
- originalità e innovatività del progetto.

L'**erogazione** del contributo viene disposta a cura del Responsabile del Settore cui siano state assegnate le necessarie risorse finanziarie, compatibilmente con le risorse di bilancio.

ARTICOLO 5 - CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Al fine di un'efficiente ed efficace razionalizzazione delle risorse (anche umane) e delle competenze disponibili, il Comune può avvalersi della collaborazione eventualmente fornita da associazioni regolarmente iscritte nei registri di legge, enti, organizzazioni pubbliche e private, per la realizzazione di attività ed iniziative di propria competenza.

Nell'ambito di tali collaborazioni il Comune può disporre l'erogazione di contributi a rimborso

(parziale o totale) delle spese sostenute o a compenso dell'attività svolta dal soggetto collaboratore per la realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'accordo.

L'assegnazione è deliberata con atto motivato della Giunta Comunale, a cui seguirà la stipula di apposita convenzione. L'erogazione è disposta dal Responsabile del Settore

competente alle condizioni indicate nell'atto di concessione, e con carico di presentazione del bilancio relativo all'anno precedente a quello della richiesta.

ARTICOLO 6 – CONTRIBUTI PER CASI PARTICOLARI

In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta comunale può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitato per le seguenti finalità:

- interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni di paesi in via di sviluppo
- interventi di solidarietà a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari o calamità naturali
- iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale

Ai beneficiari è fatto obbligo di certificare il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di:

- segnalare il sostegno ottenuto, nei modi convenuti con l'Amministrazione;
- realizzare l'attività/iniziativa per cui hanno ottenuto il contributo;
- utilizzare il contributo ottenuto solo per l'attività/iniziativa per cui è stato formalmente concesso;
- fornire tutti i dati e le informazioni prescritte dal presente regolamento, inclusi quelli di natura economico-finanziaria (bilanci, preventivi, consuntivi etc.), nonché produrre la modulistica e le dichiarazioni richieste dal competente servizio

ARTICOLO 8 – DECADENZA

I benefici assegnati decadono ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo non viene realizzata;
- l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo viene realizzata in modo sostanzialmente difforme dal progetto approvato;
- non viene presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate.

Qualora il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero delle somme indebitamente liquidate, nelle forme previste dalla legge.

Nei casi più gravi la Giunta Comunale può disporre, con atto motivato, l'esclusione dell'associazione per uno o più anni dall'assegnazione di ulteriori contributi.

ARTICOLO 9 – COPERTURA FINANZIARIA

Il Comune destina risorse finanziarie per le finalità contemplate dal presente regolamento in apposite voci di bilancio secondo le disponibilità all'atto dell'approvazione del bilancio. Le erogazioni sono effettuate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 10 – MISURE PER LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

A norma di legge, il Comune provvede a rendere nota la concessione di contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica.

ART. 11 – PATROCINIO DEL COMUNE

Il patrocinio costituisce il riconoscimento, da parte del Comune, delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, che rivestano carattere di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Sindaco, ed indicare contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento delle iniziative cui si riferiscono.

La concessione del patrocinio è disposta con provvedimento del Sindaco, previa istruttoria a cura dell'ufficio competente per materia, e può comportare:

- l'autorizzazione a riprodurre lo stemma del Comune sul materiale pubblicitario e promozionale inerente l'evento patrocinato;
- (salvo diversa disposizione regolamentare) la concessione in uso temporaneo a titolo gratuito di beni mobili e immobili di proprietà del Comune.

Le richieste di patrocinio accompagnate da richiesta di sostegno finanziario vengono considerate a tutti gli effetti richieste di contributi e come tali assoggettate alla disciplina di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 12 – NORMA FINALE

Il presente regolamento abroga e sostituisce i “criteri per l'assegnazione delle provvidenze di cui all'art. 12 della legge 241/1990, per il diritto allo studio e per interventi nell'area culturale, ricreativa, sportiva, ambientale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/1991.